

Prot. 380/24/INT.



TRIBUNALE DI PERUGIA



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PERUGIA

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' agli AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO e ai TUTORI

Il Tribunale di Perugia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati hanno congiuntamente rilevato l'opportunità di adottare un protocollo che consenta di superare le incertezze e le inevitabili differenze che si sono determinate nel passato nella liquidazione delle indennità agli amministratori di sostegno e ai tutori. La rilevanza della scelta è il riflesso dell'ampiezza che i fenomeni dell'amministrazione di sostegno e della tutela stanno assumendo per l'estensione degli spazi di assistenza e protezione della persona non in grado di provvedere in via autonoma ai propri interessi, conseguentemente al fenomeno sociale dell'invecchiamento della popolazione.

Per il Tribunale di Perugia hanno partecipato alla definizione del protocollo il Presidente dott.ssa Mariella Roberti e il Giudice Tutelare dott.ssa Ilenia Miccichè, che ha confrontato le scelte con le colleghe della I Sezione, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia hanno partecipato il Presidente avv. Carlo Orlando e il Coordinatore della Commissione Persona, Famiglia e Minori avv. Simone Marchetti, previe intese con i componenti della Commissione.

PREMESSA

Dal punto di vista normativo, opera quale principio generale la regola della gratuità dell'ufficio tutelare, come previsto dall'art. 379 co 1 c.c., applicabile anche all'amministrazione di sostegno per il richiamo di cui all'art. 411 comma 1 c.c.

La medesima disposizione prevede però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, che deve essere calcolata tenendo conto dell'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e delle difficoltà della gestione.

Ne deriva che, sebbene l'incarico sia essenzialmente gratuito e detta gratuità sia del tutto conforme allo spirito che anima la legge 6/2004, ossia quella di dare risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli avuto riguardo alle loro fragilità, il combinato

disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere al tutore e all'amministratore di sostegno un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in favore del tutelato/amministrato, nei casi in cui l'incarico sia assolto da soggetti professionali. La scelta ha il pregio di consentire il coinvolgimento di soggetti professionali offrendo una tutela effettiva in tutti quei casi in cui la persona non in grado di provvedere ai propri interessi non può essere affiancata da familiari perché assenti, impediti o inadeguati.

Poiché viene in rilievo una indennità "equa", non si tratta di un corrispettivo vero e proprio, quantificabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo, sottratto ad altre attività da parte del professionista, ove debitamente documentate, con riferimento alla cura della persona dell'amministrato e dei suoi interessi patrimoniali.

L'indennità pertanto non deve essere minima ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

La legge indica, quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione:

1. Il criterio dell'**entità del patrimonio** ha natura oggettiva poiché, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 380 c.c., il Giudice viene reso edotto dell'entità dei beni del beneficiario;
2. Il criterio della **difficoltà dell'amministrazione** è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare che, prendendo le mosse dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale, o viceversa potrà tenere conto del fatto che si tratta di procedimento in cui sono limitati gli adempimenti di cura e di gestione a carico dell'AdS.

Il Tribunale di Perugia, di concerto con il locale Ordine degli Avvocati, intende trasfondere tali criteri in Tabelle, calcolando le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda della difficoltà della gestione.

La predisposizione del presente Protocollo, da intendersi alla stregua di linee guida, consente di perseguire una serie di vantaggi:

- in primo luogo, i soggetti tutelati o amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio sarà utilizzato per la liquidazione dell'indennità in favore del loro tutore o amministratore di sostegno solo sulla base di criteri equi, lineari e coerenti, frutto di attenta analisi da parte del Giudice Tutelare;

- in secondo luogo, il Giudice Tutelare avrà criteri obiettivi a cui far riferimento nel provvedere alla liquidazione dell'indennità, scongiurando eventuali e involontarie disparità di trattamento;
- il Pubblico Ministero, inoltre, sarà agevolato nella sua valutazione sulla correttezza o meno della liquidazione disposta dal Giudice, avendo un parametro certo su cui basarsi;
- infine, anche gli amministratori di sostegno avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa e commisurata oggettivamente al patrimonio amministrato, e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione anche sul versante della cura della persona.

1. Patrimonio liquido

Il calcolo dell'indennità viene elaborato secondo le tabelle sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato. Il patrimonio liquido si calcola tenendo conto del saldo di cassa alla data finale del periodo di rendicontazione (saldo dei c/c o dei libretti di risparmio o deposito di cui il beneficiario è intestatario, investimenti in titoli, azioni, polizze).

Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione.

I beni immobili possono costituire un indice per l'incremento dell'indennità, considerando che nella gestione del soggetto vulnerabile è essenziale che le liquidità non vengano mai esaurite, per far fronte alle urgenze.

La tabella prevede delle percentuali decrescenti con il crescere del valore degli scaglioni: la percentuale di partenza è pari al 10% della somma complessiva delle entrate mensili dell'anno (stipendio/pensione, eventuali canoni di locazione percepiti e cedole).

In tale modo viene garantita una equa indennità dignitosa anche nel caso di redditi bassi.

Tale percentuale diminuisce con il crescere dei redditi, al fine di evitare che l'equa indennità diventi eccessiva.

Il calcolo della liquidazione avviene garantendo che comunque, con il crescere dei redditi, cresca in ogni caso la liquidazione dell'indennità, adottando cioè un criterio progressivo nella determinazione del calcolo.

Gli scaglioni successivi al primo vengono applicati sulla parte del reddito eccedente lo scaglione precedente.

2. La complessità dell'attività; aumento o diminuzione

Calcolata la somma base nel modo indicato al punto 1., spetta alla valutazione discrezionale del Giudice Tutelare aumentare la medesima, sino alla percentuale del 30%, se siano state svolte nell'anno di riferimento attività di gestione complesse (comprendendo in esse anche i profili inerenti la cura della persona) o sia no stati compiuti atti di straordinaria amministrazione o

nel caso in cui l'operato dell'amministratore di sostegno abbia prodotto un incremento del patrimonio del beneficiario.

Tra le attività che giustificano l'aumento, possono indicarsi a titolo esemplificativo: vendita e/o acquisto di immobili ed in generale stipula di atti pubblici; scioglimento di comunione; transazioni; attività giudiziaria (rappresentanza in processi quale parte in sostituzione del beneficiario); partecipazione a mediazioni civili, commerciali, mediazione in conflitti familiari (rappresentanza quale parte in sostituzione del beneficiario); altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.); difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie in reazione a gravi eventi patologici, risistemazione e/o sgombero della casa di abitazione rinvenuta in condizioni di grave degrado, ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione, ecc.); particolare complessità nella gestione del patrimonio immobiliare o estrema rilevanza del patrimonio immobiliare; gestione elevata conflittualità familiare.

Nel caso in cui l'Amministratore rappresenti e assuma in una causa la difesa della persona amministrata, in relazione a detta attività non è previsto un compenso separato e diverso rispetto alla liquidazione di cui all'art. 379 c.c. Si ricorda che la rappresentanza processuale dell'amministrato è soggetta sempre ad autorizzazione del giudice tutelare che valuta l'evidente utilità della nomina dell'AdS quale difensore dell'amministrato

L'equa indennità potrà peraltro in questi casi venire maggiorata sino al 30% rispetto all'indennità base.

Viceversa, nel caso in cui l'attività svolta in favore del beneficiario sia stata, nel periodo di riferimento, minimale o comunque del tutto limitata, nell'impegno profuso e nel tempo impiegato, il giudice tutelare potrà reputare opportuna una diminuzione fino al 30% della somma base ottenuta come indicato al punto 1.

A titolo solo esemplificativo, si pensi al caso di beneficiario collocato in struttura, in cui gli adempimenti gravanti sull'AdS si siano limitati al pagamento della retta eventualmente dovuta, agli adempimenti fiscali (delegati a professionisti), alla consegna di periodiche somme di denaro agli operatori della struttura per le spese minute quotidiane.

La presente tabella di liquidazione dovrà essere applicata a tutte le amministrazioni di sostegno e tutele attualmente aperte presso il Tribunale di Perugia e in particolare a quelle aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

In via eccezionale e residuale, il Giudice Tutelare potrà mantenere alcune liquidazioni che dovessero risultare invariate da diversi anni laddove il patrimonio dovesse essere sempre stato di valore costante nel tempo.

Casi particolari di liquidazione indennità

In caso di patrimoni con liquidità inferiore ad euro 3.000 annui, si prevede di non liquidare alcuna indennità, fermo restando il rimborso delle spese documentate.

Anche in caso di liquidità superiori ad euro 3.000,00, se il beneficiario dell'amministrazione di sostegno usufruisce

di entrate annuali insufficienti a determinare una liquidazione che non lo pregiudichi (ad esempio perché le spese per l'assistenza e il mantenimento esauriscono del tutto i suoi redditi), il prelievo di quanto liquidato potrà essere rinviato al momento della chiusura dell'ads sul patrimonio residuo o al momento in cui intervengano apprezzabili sopravvenienze attive (es. eredità).

Se il beneficiario non ha nessun patrimonio liquido ma è proprietario di beni immobili che non possono essere venduti (ad es. prima casa) e/o titolare di investimenti non suscettibili di essere liquidati (ad es. perché vincolati per un certo periodo), ugualmente l'amministratore di sostegno potrà richiedere una equa indennità al Giudice Tutelare che verrà liquidata immediatamente ma prelevata dall'AdS solo nel momento in cui le condizioni economiche del beneficiario dovessero mutare o al termine dell'ads.

In tutti questi casi l'amministratore di sostegno nel formulare l'istanza di liquidazione all'interno del rendiconto annuale dovrà evidenziare la propria intenzione di prelevare la liquidazione solo all'avveramento di almeno una delle due condizioni sopra indicate.

Presentazione della richiesta di liquidazione

L'istanza di liquidazione va presentata con cadenza annuale, unitamente al rendiconto ex art. 380 c.c., salvo termini più brevi indicati nel provvedimento di nomina, o salvo che l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale breve in seguito al quale non venga rinnovata.

L'istanza di liquidazione deve indicare: periodo di riferimento della gestione, saldo del conto/deposito alla data della richiesta; saldo titoli; saldo dell'anno precedente; la richiesta deve già contenere una proposta di liquidazione secondo i calcoli di cui alla tabella che segue e che verranno verificati e valutati dal giudice tutelare.

In ogni caso, resta nel prudente apprezzamento del Giudice Tutelare di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella valorizzando le peculiarità specifiche dell'amministrazione, con adeguata motivazione a riguardo.

Ai fini sopra esposti, il Presidente del Tribunale di Perugia, il Giudice tutelare professionale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ed il Coordinatore della Commissione Persona, Famiglia e Minori approvano le seguenti tabelle per la liquidazione dell'indennità dei tutori/amministratori di sostegno, da applicare secondo il criterio progressivo per scaglioni.

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità	Variazione in aumento in considerazione del patrimonio immobiliare, della gestione di esso e delle difficoltà in genere	Variazione in diminuzione per il caso di attività di gestione minima
Fino a € 3.000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuna	Nessuna
Da € 3.001,00 a € 20.000,00	10%	Fino a + 30%	Fino a - 30%
Da € 20.001,00 a € 50.000,00	5%	Fino a + 30%	Fino a - 30%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	2%	Fino a + 30%	Fino a - 30%
Da € 100.001,00 a € 300.000,00	1,5%	Fino a + 30%	Fino a - 30%
Da € 300.001,00 a € 500.000,00	1,2%	Fino a + 30%	Fino a - 30%
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1%	Fino a + 30%	Fino a - 30%
Oltre € 1.000.001,00	0,5%	Fino a + 30%	Fino a - 30%

A titolo esemplificativo:
 su un patrimonio di € 60.000,00 il compenso verrà così di seguito calcolato:

Fino a € 20.000,00	10 %
Da € 20.000,01 ad € 50.000,00	5%
Da € 50.000,01 ad € 60.000,00	2%

= indennità base pari ad € 3.700,00.

Su un patrimonio di € 130.000,00 il compenso verrà così di seguito calcolato:

Fino a € 20.000,00	10%
Da € 20.000,01 ad € 50.000,00	5%
Da € 50.000,01 ad € 100.000,00	2%
Da € 100.000,01 ad € 130.000,00	1,5 %


= indennità base pari ad € 4.950,00.

Perugia,

Dr.ssa Mariella Roberti



Dr.ssa Ilenia Miccichè



Avv. Carlo Orlando



Avv. Simone Marchetti

